

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il giorno 6 di dicembre dell'anno 2018, presso la sede di Parma tra:

La Società Autostrada Ligure Toscana p.A. Tronco Autocisa
rappresentata dai Sigg: Roberto Degiovanni , Marco Comi, Alberto Binasco, Michele Barani

e

e le Rappresentanze Sindacali Aziendali

Filt – Cgil rappresentata dai Sigg.ri Paolo Chiacchio, Laura Bertolini, Enrico Pancaldi, Paolo Cella e Angelo Ferrari.

Fit – Cisl rappresentata dai Sigg.ri Michele Franco, Panzieri Pierpaolo

Uiltrasporti rappresentata dai Sigg.ri Simone Marsili, Ricci Maurizio, Paolo Giannarelli

SlaCisal rappresentata dai Sigg.ri Maria Ida Ballestri, Fabrizio Donnini

UGL rappresentata dai Sigg.ri Manuel Buttini, Toma Carlo

Premesso :

□ che si rileva sempre più sentita l'esigenza di assicurare ai propri dipendenti un'assistenza sanitaria aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Servizio Sanitario Nazionale;

□ che l'art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente), secondo comma, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che "...non concorrono a formare il reddito ...i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20 ...";

□ che l'art. 12, (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi), quarto comma lettera f), della legge n. 153 del 30 aprile 1969, come modificato dall'art. 6, primo comma, del D.Lgs. 314 del 2 Settembre 1997, stabilisce che "...i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma..., a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione...sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103..., e successive modificazioni e integrazioni...", fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria, nel regime obbligatorio di appartenenza, delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati alle casse, fondi e gestioni predetti.

In considerazione :

- Di quanto previsto nel vigente CCNL che stabilisce la costituzione di una assistenza sanitaria stabilendo il versamento da parte aziendale di un importo pattuito in € 13 per ciascun lavoratore nelle modalità prevista dalle predette norme del TUIR;
- Che allo stato attuale non è stato costituito un fondo sanitario di categoria a cui iscrivere tutti i lavoratori della SALT Tronco Autocisa;
- Che le Parti, come sopra descritte, ritengo necessario dare piena attuazione alle disposizione del CCNL fornendo ai lavoratori un assistenza sanitaria integrativa in attesa della costituzione del Fondo sanitario di categoria;
- Che si rileva l'utilità sociale delle prestazioni di un assistenza sanitaria integrativa nel quadro socio economico vigente, nonché gli evidenti benefici fiscali e contributivi disposti dalle norma in vigore e sopra richiamate tali da determinare un evidente vantaggio nell'adesione a Casse esistenti, sia per il lavoratore che per l'azienda.

